SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

(75ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

AUGURIO AL SENATORE BARBARESCHI:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 902

DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai farmacisti » **(30)** (*D'iniziativa del senatore Sibille*) **(Rinvio del seguito della discussione):**

PRESIDENTE 902
SIMONUCCI 902
VARALDO, *relatore* 902

« Modificazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per il riconoscimento a tutti gli assicurati, o ai loro superstiti, anche ai fini del diritto alla pensione, dei periodi compresi fra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 durante i quali hanno prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo di pubblica sicurezza » **(1981)** (*D'iniziativa dei senatori Simonucci ed altri*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 903, 204
DE BOSIO 903
DI PRISCO 903
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . *Pag.* 903
SIMONUCCI 903

« Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » **(2210)** (*D'iniziativa dei deputati Vidali ed altri e Riz ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio del seguito della discussione):**

PRESIDENTE 902, 903
SIMONUCCI 903

« Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741 » **(2464)** (*D'iniziativa del deputato Buttè*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 904, 905
DE BOSIO, *relatore* 904
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 905
SIMONUCCI 905

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali » **(2483)** (*D'inizia-*

tiva dei deputati Alessandrini ed altri) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 905, 907
PALUMBO Giuseppina 906
SALARI, *Sottosegretario di Stato per li lavoro e la previdenza sociale* . . . 907
SIMONUCCI 906
VALSECCHI, *relatore* 906

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Boccassi, De Bosio, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Moltisanti, Monaldi, Negri, Palumbo Giuseppina, Simonucci, Tinzl, Vaccaro, Valsecchi, Varaldo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bitossi è sostituito dal senatore Sacchetti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Augurio al senatore Barbareschi

PRESIDENTE. Sono dolente che questa mattina non sia tra noi il senatore Barbareschi, che è stato ricoverato all'Ospedale Fatebenefratelli per un improvviso malore. Tuttavia, le notizie ricevute questa mattina dal senatore Di Prisco sono confortanti, e credo di interpretare i sentimenti di tutta la 10ª Commissione inviando al caro collega Barbareschi i nostri migliori auguri di pronta guarigione.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Sibille: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai farmacisti » (30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Sibille: «Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai farmacisti ».

VARALDO, *relatore*. Desidero informare la Commissione che io stesso ho chiesto che questo provvedimento fosse iscritto nuovamente all'ordine del giorno nella speranza di riuscire a proporne una formulazione che soddisfacesse a tutte le esigenze. Tuttavia, visti gli emendamenti presentati dal senatore Sibille, proponente del disegno di legge, e considerata l'impossibilità di inserirli nel testo così come sono formulati. ritengo che sia opportuno rinviare la discussione, anche perchè molto difficilmente il disegno di legge potrebbe completare il proprio *iter* prima del termine della legislatura.

SIMONUCCI. Concordo nel primo motivo addotto dal senatore Varaldo per chiedere il rinvio della discussione, ma devo dissentire dal secondo, in quanto ritengo che non sia inutile il tempo dedicato all'esame di un provvedimento che si prevede non possa completare il suo *iter* legislativo.

Infatti, il giudizio che si dà su un disegno di legge è utile anche per il futuro e potrà sempre servire di base per le successive discussioni.

PRESIDENTE. Per i motivi esposti dal senatore Varaldo, relatore, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vidali ed altri e Riz ed altri: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » (2210) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vidali, Beltrame, Marchesi, Franco Raffaele; Riz, Ebner e Mitterdorfer: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico agli onorevoli senatori che la Commissione finanze e tesoro ha confermato il proprio parere contrario all'approvazione del presente provvedimento.

Pertanto ritengo che sia opportuno rinviare la discussione.

S I M O N U C C I . Desideriamo che risulti ben chiaro che il rinvio della discussione del presente disegno di legge è dovuto solo all'ostacolo rappresentato dal parere negativo della Commissione finanze e tesoro; circa il merito del provvedimento, infatti, credo che tutti siamo favorevoli in via di massima.

P R E S I D E N T E . In seguito al parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro su questo disegno di legge, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Simonucci ed altri: « Modificazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per il riconoscimento a tutti gli assicurati, o ai loro superstiti, anche ai fini del diritto alla pensione, dei periodi compresi tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 durante i quali hanno prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo di pubblica sicurezza » (1981)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione di legge d'iniziativa dei senatori Simonucci, Fiore, Bitossi, Mammucari e Boccassi: « Modificazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per il riconoscimento a tutti gli assicurati, o ai loro superstiti, anche ai fini del diritto alla pensione, dei periodi compresi tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 durante i quali hanno prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo di pubblica sicurezza ».

Faccio presente alla Commissione che anche su questo provvedimento la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere nettamente contrario; per cui nonostante il mio avviso favorevole al contenuto del provvedimento — che ritengo sia condiviso dagli onorevoli colleghi della Commissione — dovremo rinviarne la discussione.

S I M O N U C C I . Sono costretto, onorevole Presidente, a manifestare la mia amarezza per il fatto che il senatore Di Grazia, al quale era stato affidato il compito di riferire su questo provvedimento, per la terza volta non sia presente in Commissione quando si dovrebbe discutere il disegno di legge.

Può darsi che valide ragioni abbiano impedito oggi all'onorevole relatore di intervenire alla nostra riunione, ma sta di fatto che, in occasione delle due precedenti sedute, il senatore Di Grazia era in Senato; egli, che ha anche una carica nel movimento dei combattenti, dovrebbe avere a cuore il problema in esame, e ritengo che un suo giudizio sarebbe stato utile perchè la Commissione si rendesse conto, nonostante il parere contrario della Commissione di finanze, dell'opportunità e necessità di approvare questo provvedimento.

D I P R I S C O . A nome dei senatori del Gruppo socialista, dichiaro che anche noi saremmo favorevoli all'approvazione di questo provvedimento, che il parere della Commissione finanze e tesoro, tuttavia, ci impedisce di varare.

Nonostante questo stato di cose, desidereremmo che il Governo si pronunciasse ugualmente circa lo spirito informatore del disegno di legge, anche perchè ciò potrebbe servire per i lavori che la Commissione presieduta dal senatore Varaldo sta svolgendo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ho già avuto occasione di esprimere il parere favorevole del Governo su questo provvedimento, di cui s'intendeva anzi estendere la sfera di applicazione mediante opportuni emendamenti.

D E B O S I O . Mi pare chè non sia possibile discutere su questo disegno di legge in assenza del relatore.

P R E S I D E N T E . Fermo restando che la Commissione e il Governo sono, in linea di massima, favorevoli a questo provvedimento, visto il parere contrario della Commissione finanze e tesoro, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Buttè: « Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741 » (2464) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Buttè: « Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1962, numeri 479, 501, 564, 668 e 934, emanate in attuazione della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata dall'articolo 2 della legge 1° ottobre 1960, n. 1027, e contenenti minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, si applicano nei confronti dei lavoratori alle dipendenze da aziende di credito, anche se esse abbiano meno di 100 dipendenti.

Comunico che sul disegno di legge in discussione la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole.

D E B O S I O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, come vi è noto la legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata di 15 mesi con l'articolo 2 della legge 1° ottobre 1960, n. 1027, delegava al Governo l'emanazione di norme giuridiche al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, riconoscendo ai contratti collettivi e agli accordi economici, conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge e depositati ai sensi di legge, efficacia obbligatoria *erga omnes*.

Si tratta di una legge straordinaria ed eccezionale, diretta a regolare una situazione provvisoria di carenza legislativa, al fine di tutelare l'interesse pubblico della parità di trattamento dei lavoratori e di obbligo da parte dei datori di lavoro.

Conseguentemente, con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 501, — che ha attribuito obbligatorietà agli accordi e ai contratti collettivi nazionali per i lavoratori del settore del credito — venne stabilito quanto segue: « I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i funzionari dipendenti dalle Aziende di credito con più di 100 dipendenti, dalle aziende finanziarie, dagli Istituti di credito di diritto pubblico cui trovano applicazione gli accordi e i contratti collettivi indicati al primo comma » (dell'articolo unico del decreto).

Non risulta che una tale disposizione limitativa per le Aziende di credito con più di 100 dipendenti sia stata mai introdotta in alcun accordo o contratto collettivo del settore, come si evince dal Bollettino pubblicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 210 del 13 novembre 1961, che riproduce tali accordi.

La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Buttè, presentata alla Camera il 5 ottobre 1962 e approvata dalla XIII Commissione (Lavoro) in sede legislativa nella seduta del 18 gennaio 1963, mira ad eliminare questa clausola restrittiva che limita la sfera degli accordi e dei contratti collettivi nel settore del credito, con evidenti gravi conseguenze per numerosissimi lavoratori.

Il testo originario del provvedimento venne modificato nella formulazione, ferma restandone la sostanza, in base ad un opportuno emendamento proposto dall'onorevole rappresentante del Ministero del lavoro.

Infatti, il testo predisposto dall'onorevole Buttè poteva dar adito a contestazioni, a seguito della sentenza 19 dicembre 1962, n. 106, della Corte costituzionale, che dichiarò l'illegittimità della norma contenuta nell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1960, n. 1027, la quale aveva prorogato i termini per la delega al Governo stabilita con la legge 14 luglio 1959, n. 741.

La suddetta sentenza, dopo avere respinto l'impugnativa d'illegittimità costituzionale della legge n. 741, ha dichiarato l'incostituzionalità della legge 1° ottobre 1960, numero 1027, limitatamente, però, all'articolo 1 il quale conferiva al Governo il potere di emanare norme conformi alle clausole degli accordi economici e dei contratti collettivi stipulati entro i 10 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge originaria n. 741 del 1959. Con questa norma, infatti, si estendeva il campo di applicazione della delega oltre la data del 3 ottobre 1959 termine fissato dalla legge originaria allargandosi, anzi, la sua efficacia agli accordi e contratti stipulati dopo tale data.

In tal modo, sottolinea la sentenza della Corte costituzionale, « viene tolto alla legge il carattere della transitorietà ed eccezionalità che consente alla Corte stessa di dichiarare insussistenti le violazioni del precetto costituzionale della legge fondamentale, per finire col sostituire al sistema stabilito dall'articolo 39 della Costituzione un altro sistema arbitrariamente costituito dal legislatore e pertanto illegittimo ».

Pertanto la Corte costituzionale, mentre pronunciava l'illegittimità dell'articolo 1 della legge di proroga, riconosceva la piena conformità al precetto statutario della norma dell'articolo 2, che si limita a prorogare di 15 mesi l'esercizio della delega con riferimento ai contratti collettivi stipulati entro il termine fissato dalla prima legge di delegazione, e cioè entro il 3 ottobre 1959.

Ho ritenuto opportuno fare questi riferimenti, per dare spiegazione della modifica apportata dalla Camera al testo presentato dall'onorevole Buttè e per dimostrare la necessità di rettificare, con una legge, le norme limitative nel campo di applicazione dei contratti collettivi e degli accordi economici nel settore del credito erroneamente stabilite dal citato decreto del Presidente della Repubblica.

Tale rettifica non poteva essere fatta che a mezzo di legge, perchè il Governo non ha più il potere di emanare norme per rendere efficace *erga omnes* un contratto collettivo e meno che meno di dettare disposizioni modificative di un decreto emesso in forza della originaria legge di delegazione.

Con il disegno di legge, che vi propongo di approvare nel testo pervenuto dalla Camera, si elimina una disposizione che è, tra l'altro, arbitraria e di grave pregiudizio per molti lavoratori del settore del credito, i quali non potrebbero invocare gli accordi collettivi conclusi fino a che non si rendesse attuabile, legislativamente, il disposto dell'articolo 39 della Carta costituzionale.

S I M O N U C C I . Per i motivi esposti dal relatore De Bosio, il nostro Gruppo approva il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non debbo aggiungere alcunchè alla limpidissima relazione del senatore De Bosio, cui rivolgo il mio ringraziamento, esprimendo, altresì, il parere favorevole del Governo all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali » (2483) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati Alessandrini, Rapelli, Martinelli, Raffaelli, Badini Confalonieri, De Vita e Bardanzellu: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e comunico che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

V A L S E C C H I , *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è stato predisposto sul modello di altri provvedimenti, che questa Commissione ha esaminati, per l'istituzione di Casse di previdenza a favore di altre categorie di professionisti.

Il testo si articola in 5 capi, cui va aggiunto quello delle norme transitorie e finali; e poichè si tratta di disposizioni che ripetono norme da noi già approvate, ritengo che potremmo limitarci ad esaminarle in modo sommario.

Il capo I tratta dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa, indicando quali siano i soggetti che a titolo obbligatorio o facoltativo debbono iscriversi ad essa. Si precisa che l'iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età. Inoltre, vengono stabiliti gli organi amministrativi, con la rispettiva composizione e competenza.

Il capo II riguarda il patrimonio ed elenca le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa nonchè i contributi da versare alla Cassa stessa.

Il capo III riguarda il trattamento di previdenza, distingue le pensioni dirette da quelle integrative e fa riferimento alla pensione di invalidità, alla reversibilità e anche all'indennità *una tantum* da erogarsi a titolo di assistenza.

Il capo IV parla del trattamento di assistenza.

Il capo V riguarda la gestione finanziaria e prevede, presso la Cassa, tre distinti fondi per le pensioni base, per le pensioni integrative e per l'assistenza, dettando norme per l'investimento dei fondi della Cassa.

Come ho già detto, tutta l'intelaiatura del provvedimento è conforme ai criteri seguiti per la costituzione di altre Casse di previdenza; l'unica osservazione che vorrei fare riguarda la pensione d'invalidità disciplinata dall'articolo 27, nel quale si dice che tale pensione spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità di esercitare la sua professione, ed abbia perduto, altresì, la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini.

Mi sembra che queste condizioni per ricevere la pensione di invalidità siano troppo dure, in quanto il nostro sistema pensionistico prevede che il lavoratore abbia diritto a tale pensione anche se la sua invalidità gli permette di continuare qualche lavoro.

Per non ritardare l'*iter* del provvedimento con un emendamento, penso che sarebbe opportuno predisporre un ordine del giorno, col quale si raccomandi al Governo di riprendere in esame nella prossima legislatura l'articolo 27 di questo disegno di legge.

Detto questo, esprimo senz'altro parere favorevole al testo in discussione, pregando la Commissione di volerlo approvare.

S I M O N U C C I . Daremo il nostro voto favorevole al provvedimento; soltanto vorrei far rilevare che esso, come tanti altri, continua il processo di proliferazione di nuovi istituti ed enti previdenziali, i quali vengono costituiti con criteri giuridici, tecnici e amministrativi diversi.

Ci auguriamo che la Commissione che sta esaminando il riordinamento del sistema previdenziale italiano tenga conto dell'attuale stato di caos in cui versa la nostra legislazione in questo campo e suggerisca criteri per arrivare ad unificare il sistema previdenziale.

P A L U M B O G I U S E P P I N A . A nome del Gruppo socialista dichiaro che voteremo a favore del presente disegno di legge, che contribuisce ad allargare l'area della

previdenza e dell'assistenza, che speriamo si avvicini sempre maggiormente alla sicurezza sociale.

Ho preso tuttavia la parola per far presente al Governo che da circa un mese è in atto una vertenza tra l'I.N.A.D.E.L. e i medici i quali, in tre provincie, si sono rifiutati di prestare la loro opera. Gli Istituti provinciali sono molto preoccupati di questa agitazione e desidererebbero, come anche noi auspichiamo, che ci fosse un sistema unico per tutti i vari enti circa la prestazione dell'assistenza ai loro associati. Pregherei pertanto la Commissione presieduta dal senatore Varaldo, che sta lavorando e che dovrebbe presentare le sue conclusioni alla fine di marzo, di considerare anche questa situazione di disagio in cui si trovano i medici, gli Istituti di assistenza e soprattutto gli assistiti definendo un criterio di unficazione della materia, che è ormai necessario.

P R E S I D E N T E . Ritengo che quanto è stato esposto dalla senatrice Palumbo non sia molto pertinente al tema che stiamo trattando.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dopo la chiara esposizione del senatore Valsecchi nulla devo aggiungere, se non esprimere il mio parere favorevole al provvedimento in discussione.

Circa le perplessità espresse dall'onorevole relatore in merito alla condizione per fruire della pensione d'invalidità (50 per cento di diminuita capacità del lavoratore) debbo ricordare che un'analoga disposizione è stata adottata anche nei confronti dei commercialisti e che pertanto si tratta di un principio già accolto per altre categorie di professionisti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.

La iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.

Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

a) il presidente;
b) il Comitato dei delegati;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) la Giunta esecutiva;
e) il Collegio dei sindaci.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa;

rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei Collegi professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 75, o frazione di 75 non inferiore a 40, ragionieri e periti commerciali che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti all'Albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 40, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro collegio professionale dei ragionieri e periti commerciali — avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti — con i quali possano raggiungere complessivamente 75 unità, o frazione di 75 non inferiore a 40, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva della Cassa almeno 60 giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza dei Collegi interessati e degli iscritti ai rispettivi Albi professionali almeno 30 giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;

c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Comitato dei delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera *b*) della presente legge.

Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;

g) provvede alla nomina del direttore della Cassa;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.

Le delibere di cui alle lettere *f*) e *g*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;

e) amministra il personale;

f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.

(*È approvato*).

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) del precedente articolo 11 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

d) due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

(*È approvato*).

Art. 14.

I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

(*È approvato*).

Art. 15.

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura della indennità dovuta ai sindaci sarà determinata dal Comitato dei delegati.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

(*È approvato*).

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

(*È approvato*).

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate « Luca Paciolo » a cura del ragioniere o perito commerciale su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorrenziali, sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali, sui documenti emessi dai Collegi professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie, sulle parcelle professionali;

c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società;

d) i versamenti volontari degli iscritti;

e) i redditi del patrimonio;

f) ogni altra entrata.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17 è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue.

Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà determinata la pensione di reversibilità e stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

1) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali;

2) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dai Collegi professionali a richiesta del ragioniere o perito commerciale e sulle parcelle professionali compilate dal ragioniere o perito commerciale;

3) da lire 1.000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie.

Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i ragionieri o periti commerciali prestano la loro opera.

(*È approvato*).

Art. 20.

La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 17 è fissata nella misura del due per cento.

(*È approvato*).

Art. 21.

L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.

(*È approvato*).

Art. 22.

I redditi del patrimonio di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

(*È approvato*).

Art. 23.

Le eventuali entrate di cui alla lettera *f*) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

(*È approvato*).

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 24.

Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette, di pensioni ai superstiti, di pensioni di

invalidità e di indennità *una tantum* nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

(*È approvato*).

Art. 25.

La pensione diretta è corrisposta all'iscritto:

a) dopo almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purchè abbia raggiunto il 65° anno di età;

b) al compimento del 70° anno di età, purchè abbia compiuto almeno venti anni di contribuzione.

(*È approvato*).

Art. 26.

L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella *A*:

1) la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo-marche ed alla percentuale di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;

2) e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto.

La parte di pensione di cui ai nn. 1) e 2) del presente articolo si determina in base ai coefficienti indicati nella tabella *B*.

(*È approvato*).

Art. 27.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia perduto, altresì, la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il ragioniere o il perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno dieci anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della tabella *C*, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa sino a tale importo.

Alla copertura dell'onere relativo all'integrazione di cui al precedente comma si provvede mediante accantonamento del tre per cento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b*) e *c*).

(*È approvato*).

Art. 28.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento spetta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni di cui al comma precedente, purchè possano essere fatti valere almeno dieci anni di contribuzione.

(*È approvato*).

Art. 29.

L'indennità *una tantum* costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento annuo posticipato derivante dal contributo personale annuo, dalle quote di riparto marche, da quelle di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17 e dai versamenti volontari, è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui all'articolo 27;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione; in

mancanza di questi agli altri eredi; in mancanza di eredi essa è devoluta alla Cassa.

Ove il capitale liquidabile sia inferiore a lire 200.000 la Cassa provvede ad integrarlo mediante prelievo dall'accantonamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27.

(*È approvato*).

Art. 30.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, nè gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

(*È approvato*).

Art. 31.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

Alla data di cancellazione dall'Albo il conto dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

(*È approvato*).

Art. 32.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 31.

(*È approvato*).

Art. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

(*È approvato*).

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 34.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.

(*È approvato*).

Art. 35.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il dieci per cento delle entrate derivanti dal contributo marche e delle entrate di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17.

(*È approvato*).

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 36.

Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi:

un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 17;

un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17;

un fondo per l'assistenza alimentato dal dieci per cento delle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 37.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

(*È approvato*).

Art. 38.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della Cassa.

Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso.

(*È approvato*).

Art. 39.

Dagli avanzi annuali di gestione si preleva una quota non inferiore al 15 per cento da destinarsi alla costituzione di una « Riserva di garanzia » per far fronte ad eventuali scarti sfavorevoli del saggio di investimento del patrimonio e ad eventuali scarti di sopravvivenza nei confronti delle tavole demografiche adottate per il calcolo delle prestazioni della Cassa e delle relative Riserve matematiche.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di bilancio gli accantonamenti od eventualmente i prelevamenti dalla riserva di garanzia.

(*È approvato*).

Art. 40.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

(*È approvato*).

Art. 41.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

3) in beni immobili;

4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti, prevista dall'articolo 38, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuti i 50 anni di età.

(*È approvato*).

Art. 43.

I ragionieri e periti commerciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire al 70° anno di età la liquidazione di una pensione di lire 240 mila annue versando per il numero degli anni indicati nella tabella *D* le quote suppletive, ivi stabilite in relazione all'età.

L'ammontare di detta pensione è aumentato dall'ammontare della pensione integrativa e di quella derivante dai versamenti volontari.

Il diritto di riscatto di cui al primo comma può essere esercitato dai ragionieri e periti commerciali che abbiano almeno 15 anni di iscrizione all'Albo professionale, purchè ne facciano domanda entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto con la liquidazione del conto individuale alla restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi maturati.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto alla pensione anche le quote di riscatto ed i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

Qualora l'iscritto di età superiore ai 50 anni non abbia esercitato la facoltà di riscatto avrà diritto alla liquidazione dell'indennità *una tantum* di cui all'articolo 30.

(*È approvato*).

Art. 44.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

Entro l'undicesimo mese il commissario è tenuto a indire le elezioni dei delegati.

(*È approvato*).

Art. 45.

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.

(*È approvato*).

Art. 46.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni del delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei Consigli dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

Art. 47.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame delle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* di cui do lettura:

TABELLA *A*

PENSIONE-BASE ANNUA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO FISSO PERSONALE DI LIRE 60.000 ANNUO

Età all'iscrizione	Anni di contribuzione	Età al pensionamento	Pensione annua diretta di lire
25	40	65	690.873
26	39	65	656.134
27	38	65	622.812
28	37	65	590.828
29	36	65	560.188
30	35	65	529.872
31	34	65	500.609
32	33	65	475.405
33	32	65	449.547
34	31	65	424.647
35	30	65	400.760
36	30	66	414.348
37	30	67	428.787
38	30	68	444.271
39	30	69	460.526
40	30	70	478.342
41	29	70	450.996
42	28	70	424.624
43	27	70	399.601
44	26	70	374.565
45	25	70	352.314
46	24	70	330.105
47	23	70	308.802
48	22	70	288.367
49	21	70	267.763
50	20	70	249.963
51	20	71	259.749
52	20	72	270.301
53	20	73	281.319
54	20	74	293.329
55	20	75	305.952
56	20	76	319.279
57	20	77	332.931
58	20	78	346.809
59	20	79	361.053
60	20	80	375.615

All'importo della pensione indicata nella presente tabella (pensione-base) vanno aggiunti: l'importo della pensione integrativa e l'importo della quota di pensione derivante dai versamenti volontari

(*È approvata*).

TABELLA *B*

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione annua secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione (articolo 26).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
65	0,1142048	73	0,1534119
66	0,1180763	74	0,1599616
67	0,1221911	75	0,1668446
68	0,1266031	76	0,1741129
69	0,1312956	77	0,1815574
70	0,1363122	78	0,1891253
71	0,1416491	79	0,1968930
72	0,1474035	80	0,2048341

(*È approvata*).

TABELLA *C*

VALORE DI 1 LIRA DI ASSEGNO ANNUO VITALIZIO

Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità (articolo 27).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
30	12,2489	56	11,1781
31	12,3676	57	10,8913
32	12,4721	58	10,5996
33	12,5576	59	10,3000
34	12,6271	60	10,0017
35	12,6850	61	9,6979
36	12,7172	62	9,4016
37	12,7336	63	9,0779
38	12,7287	64	8,7604
39	12,7048	65	8,4406
40	12,6641	66	8,1210
41	12,9808	67	7,8021
42	13,2975	68	7,4834
43	13,6142	69	7,1667
44	13,8304	70	6,8519
45	13,9306	71	6,5408
46	13,7229	72	6,2334
47	13,4890	73	5,9343
48	13,2582	74	5,6447
49	13,0194	75	5,3663
50	12,7775	76	5,0962
51	12,5278	77	4,8360
52	12,2711	78	4,5828
53	12,0075	79	4,3389
54	11,7373	80	4,1052
55	11,4608		

(*È approvata*).

TABELLA *D*

QUOTE SUPPLETIVE A NORMA DELL'ARTICOLO 46

Età		Quota suppletiva mensile a carico dell'iscritto			
51	L.	170	per	19	anni
52	»	578	»	18	»
53	»	1.036	»	17	»
54	»	1.553	»	16	»
55	»	2.143	»	15	»
56	»	2.820	»	14	»
57	»	3.603	»	13	»
58	»	4.524	»	12	»
59	»	5.610	»	11	»
60	»	6.920	»	10	»
61	»	8.642	»	9	»
62	»	10.543	»	8	»
63	»	12.986	»	7	»
64	»	16.604	»	6	»
65	»	21.518	»	5	»
66	»	28.773	»	4	»
67	»	41.024	»	3	»
68	»	65.418	»	2	»
69	»	138.573	»	1	»

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari